



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"GALILEO GALILEI"

Via Dino Menci, 1 - 52100 Arezzo - Tel. 05753131 - Fax 0575313206  
E-mail: galilei@itis.aretzo.it; Posta Certificata: itisgalilei@pec.itis.aretzo.it  
Sito Internet: <http://www.itis.aretzo.it>  
C.F.: 80002160515 – Partita IVA: 01817260514



# Regolamento d'Istituto

## PREMESSA

Il regolamento d'Istituto si articola nelle seguenti parti:

- A. Funzionamento degli organi collegiali: norme comuni (art. 1 - 10)
- B. Regolamento del consiglio di istituto (art.11- 13)
- C. Regolamento della giunta esecutiva (art. 14 - 15)
- D. Regolamento del collegio dei docenti (art. 16-17)
- E. Regolamento dei consigli di classe (art. 18 - 19)
- F. Regolamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti (art. 20-21)
- G. Regolamento dell'assemblea e del comitato degli studenti (art. 22 -23)
- H. Regolamento dell'assemblea e del comitato dei genitori (art. 24 - 25)
- I. Organizzazione del servizio dei docenti (art. 26-27)
- J. Organizzazione del servizio dei non docenti (art. 28 - 29)
- K. Organizzazione didattica (art. 30 - 31)
- L. Organizzazione amministrativa (art.(art. 32 - 33)
- M. Regolamento di disciplina (art.- 34 -35)
- N. Allegato A: Regolamento di Disciplina parte sanzionatoria
- O. Allegato B: Regolamento Assemblee Studentesche (dicembre 2011)
- P. Allegato C: Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate (18/10/2011)

*Normativa giuridica fondamentale di riferimento:  
DLGS 1994/297 e norme seguenti.*

## **A - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI: NORME COMUNI**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### Art 1

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per le modalità di elezione dei singoli rappresentanti si fa espresso riferimento a quanto stabilito nel DLgs 1994/297.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Classe del Collegio dei Docenti, del consiglio d'Istituto e della giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non computando i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

I membri eletti i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Il D.S. assicura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali.

La Direzione Scolastica Regionale ed il Ministero vigilano per quanto di competenza sul regolare funzionamento degli organi collegiali di istituto anche con riferimento a conflitti di competenze.

## **Regolamentazione interna**

### *Art. 2*

Gli organi collegiali devono permettere a tutte le componenti della comunità scolastica di partecipare alla gestione democratica dell'istituto.

### *Art. 3*

Ognuno ha il diritto-dovere di partecipare integralmente a tutte le riunioni degli organi collegiali di cui è membro.

### *Art. 4*

Le riunioni si svolgono secondo un preciso ordine del giorno, che contiene come primo punto la «lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente» e come ultimo punto di norma le «varie ed eventuali».

### *Art. 5*

Non è consentito deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno.

Si può fare eccezione a questa norma soltanto nel caso in cui sia necessario prendere delle decisioni urgenti su imprevisti scaturiti dopo la convocazione della riunione purchè venga accettata dall'unanimità dei presenti dell'organo collegiale. Ogni membro può tuttavia chiedere, nelle «varie ed eventuali» o al termine della riunione, che un dato argomento venga posto all'ordine del giorno della riunione successiva; la proposta è approvata se raccoglie il consenso di almeno un terzo dei presenti.

### *Art. 6*

I presidenti garantiscono l'ordinato svolgimento delle riunioni, seguendo rigorosamente l'ordine del giorno.

Gli interventi, comprese le relazioni introduttive, non possono durare più di dieci minuti ciascuno, a meno che gli organi collegiali, su richiesta degli interessati, non ritengano opportuno concedere di volta in volta un tempo maggiore.

Ogni membro ha di norma diritto di replica, una sola volta, sullo stesso argomento.

### *Art. 7*

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno ogni membro ha il diritto di formulare delle proposte e di chiedere che esse vengano messe ai voti. In generale una proposta si intende approvata se ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, esclusi gli eventuali astenuti. Nel caso di proposte alternative, viene approvata quella che raccoglie il maggior numero dei voti.

Le votazioni avvengono in generale per alzata di mano, a meno che un terzo dei presenti non chieda che esse si svolgano per appello nominale.

*Art. 8*

In qualunque momento della riunione ciascun membro può presentare una delle seguenti proposte:

- a) Cambiamento dell'ordine degli argomenti posti all'ordine del giorno
- b) Aggiornamento della riunione

La proposta viene accolta se accettata all'unanimità.

*Art. 9*

Quando non è possibile trattare tutti i punti posti all'ordine del giorno, il presidente aggiorna la riunione a data prefissata e ne dà immediata comunicazione (anche orale per i presenti) a tutti i membri dell'organo collegiale.

*Art. 10*

I verbali delle riunioni vengono depositati in un apposito armadio della segreteria e restano a disposizione di coloro i quali hanno diritto a prenderne visione.

## **B - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

### *Norme giuridiche fondamentali e competenze*

*Art. 11*

Il consiglio di istituto è costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti dei docenti, 2 dei non docenti, 4 degli studenti, 4 dei genitori e il preside.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 dlgs. 1994/297.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni con fissazione preventiva di una durata massima.

Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vice-presidente.

Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate, in genere con criteri di turnazione, dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Alle sedute dei consigli di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio.

Alle sedute dei consigli di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

I consigli di istituto tramite il Presidente garantirà, in base alla normativa vigente, il rispetto delle norme atte ad assicurare la tempestiva informazione dei terzi e l'ordinato svolgimento delle riunioni avvalendosi anche del potere di chiusura dei lavori causa eccessiva durata della riunione e/o impossibilità oggettiva dovuta alle condizioni ambientali.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Gli atti del consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

## Competenze

### Art.12

Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42 DLgs 1994/297;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

Il consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti DLgs 1994/297.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 DLgs 1994/297.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dalla normativa vigente.

Elabora la Carta dei Servizi Scolastici.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal DLgs 1994/297, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Nei casi di scioglimento del consiglio di istituto, ci si dovrà attenere a quanto espressamente disposto dalla normativa vigente.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 13*

Le riunioni ordinarie hanno luogo di norma almeno in numero pari alla suddivisione dell'anno scolastico e comunque nei casi di necessità dovuti ad esigenze particolari, di norma non nei mesi di luglio ed agosto. Le date, gli orari e gli ordini del giorno vengono fissati dal presidente d'intesa con la giunta esecutiva e sono comunicati con almeno cinque giorni di anticipo.

Il consiglio d'Istituto si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta il presidente o un terzo dei suoi membri o la giunta esecutiva.

In tal caso il presidente convoca la riunione entro dieci giorni dalla richiesta, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le sedute del consiglio di istituto sono pubbliche e le relative delibere vengono affisse all'albo.

Il consiglio d'Istituto, al fine di ottenere una maggiore funzionalità nell'espletamento delle sue competenze, può costituire tra i suoi membri commissioni di lavoro per studiare specifici problemi che possono di volta in volta presentarsi.

I membri del consiglio d'Istituto hanno diritto di prendere conoscenza degli atti che regolano l'attività amministrativa e didattica della scuola per la parte di loro competenza nel rispetto delle normative vigenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

### **C - REGOLAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

#### *Norme giuridiche fondamentali e competenze*

#### *Art. 14*

Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un non docente, da uno studente, da un genitore, dal D.S., che la presiede, e dal D.S.G.A. che ne è il segretario.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio d'istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere per quanto di sua competenza.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 15*

Ogni riunione ordinaria del consiglio di istituto è preceduta e seguita da almeno una riunione della giunta esecutiva. Le date, gli orari e gli ordini del giorno vengono fissati, di volta in volta, dal D.S., il quale ne dà comunicazione a ciascun membro con almeno cinque giorni di anticipo.

La giunta esecutiva assicura la pronta e rigorosa applicazione delle delibere del consiglio d'Istituto. In caso di difficoltà sopravvenute successivamente alla data di approvazione, la giunta può rinviare la delibera al consiglio stesso, il quale decide in via definitiva.

**D-REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI***Norme giuridiche fondamentali e competenze**Art. 16*

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal D.S. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto.

Il collegio dei docenti:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b. formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
- c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- f. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità delle normative vigenti;
- g. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
- h. elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- i. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- j. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- k. per gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dalla normativa vigente;
- l. esamina laddove previsto, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- m. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dalla normativa;
- n. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal dlgs 1994/297, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta in numero pari alla suddivisione dell'anno scolastico.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti indicati come suoi collaboratori.

## **Regolamentazione interna**

### *Art. 17*

All'inizio di ogni anno scolastico il collegio dei docenti stabilisce il numero delle sue riunioni ordinarie.

La scelta delle date e degli orari spetta al D.S.

Le riunioni straordinarie richieste dal collegio vengono comunicate dal D.S. entro dieci giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno cinque giorni.

Il Dirigente Scolastico, sentiti i suoi collaboratori, predispone i lavori del collegio dei docenti e ne attua le relative delibere.

## **E - REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE**

### *Norme giuridiche fondamentali e competenze*

### *Art. 18*

Ogni consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e due dei genitori.

I consigli di classe sono presieduti dal D.S. oppure da un docente membro del consiglio suo delegato.

I consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni

Le funzioni di segretario del consiglio di classe sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti membro del consiglio stesso, mentre quello di coordinatore sarà deciso dal consiglio stesso in composizione unicamente docente.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, alla valutazione periodica e finale nonché unicamente alla decisione delle sanzioni da applicare agli alunni in base a quanto previsto nell'allegato a del presente documento, spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.

## **Regolamentazione interna**

### *Art. 19*

All'inizio di ogni anno scolastico il collegio dei docenti fissa i periodi in cui hanno luogo le riunioni ordinarie dei consigli di classe e stabilisce le modalità che regolano lo svolgimento dei colloqui con le famiglie.

I consigli di classe si riuniscono in seduta straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta il D.S. o almeno un terzo dei suoi membri. Nel secondo caso il D.S. convoca la riunione entro dieci giorni dalla data richiesta, fissando la data, l'orario e l'ordine del giorno e dandone comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo.

All'inizio di ogni anno scolastico il D.S. nomina, con criteri di equità, i segretari e gli eventuali presidenti-vicari di tutti i consigli di classe.

Nelle riunioni dei consigli di classe indette per gli scrutini intermedi e finali non è ammesso il voto di astensione.

## **F - REGOLAMENTO DEL. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art.20*

Il comitato è formato, oltre che dal D.S., che ne è il presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 quali membri supplenti.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato, previa relazione del D.S. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dalla normativa vigente in materia di anno di formazione del personale docente dell'istituto e di riabilitazione del personale docente.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 21*

Il D.S., quando si presenta la necessità, riunisce il comitato di valutazione.

## **G - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL COMITATO DEGLI STUDENTI**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art. 22*

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni e comunque mai di norma nello stesso giorno della settimana.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al D.S. od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino;

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del dieci per cento degli studenti. La richiesta di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al D.S.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il D.S. ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 23*

L'assemblea di istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Rappresenta pertanto un momento che si lega all'attività educativa e richiede la partecipazione di tutti gli alunni presenti a scuola.

L'assemblea di istituto è convocata anche su richiesta degli studenti eletti al consiglio di istituto.

La richiesta di assemblea di istituto, che deve indicare l'ordine del giorno e la durata dell'assemblea, deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo al D.S. che, concordata la data, ne dà immediata comunicazione ai docenti con apposita circolare.

Tali assemblee possono avvenire a partire dalla prima ora di lezione. Il loro inizio sarà preceduto da regolare appello in classe.

Il D.S., nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto della normativa vigente, provvederà a stabilire le norme specifiche di svolgimento delle stesse, anche con riferimento agli obblighi di sorveglianza.

Le riunioni del comitato studentesco, che devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente, sono richieste da un terzo dei suoi membri. Le date, gli orari e gli ordini del giorno sono concordati col D.S. generalmente con almeno due giorni di anticipo.

In caso di gravi fatti che turbino la coscienza dei giovani, la D.S. può autorizzare l'immediata riunione del comitato studentesco per educare gli allievi ad una attiva partecipazione alla vita democratica e alla difesa dei valori antifascisti della nostra Costituzione.

L'assemblea di classe ha luogo su richiesta scritta e motivata da parte dei rappresentanti di classe. Il D.S. fissa la data e l'orario e ne dà comunicazione ai docenti mediante annotazione nel registro di classe.

L'insegnante, durante l'assemblea di classe, provvederà alla sorveglianza qualora richiesto dalla normativa vigente e/o in accordo con il D.S. che rimane comunque sempre responsabile del rispetto di quanto previsto dall'art. 2047 C.C. e norme collegate.

## **H - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL COMITATO DEI GENITORI**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art. 24*

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori.

Il D.S., sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 25*

I genitori che intendono convocare l'assemblea di istituto sono tenuti a farne richiesta al D.S., il quale concede l'autorizzazione all'uso dei locali entro cinque giorni. La data e l'orario vengono scelti di comune accordo.

Le riunioni del comitato dei genitori, ove esista, vengono richieste dal presidente o da un terzo dei suoi membri e hanno luogo al di fuori dell'orario delle lezioni. Le date e gli orari vengono fissati tra i richiedenti e il D.S., al quale deve essere comunicato l'ordine del giorno.

L'assemblea di classe ha luogo su richiesta scritta e motivata da parte dei rappresentanti di classe, fuori dall'orario di lezione. Il D.S. concorda la data e l'orario e ne dà comunicazione a tutti i genitori della classe con almeno cinque giorni di anticipo.

## **I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art. 26*

L'orario di servizio per i docenti è determinato da quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e normative applicative.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 27*

All'inizio di ogni anno scolastico il D.S. stabilisce l'orario delle lezioni e quello delle ore eventualmente a disposizione.

Anche in attesa dell'orario definitivo, ogni docente deve effettuare l'orario di servizio.

L'orario settimanale di ogni insegnante, comprese le ore a disposizione, non deve contenere di norma più di due ore di intervallo. Su esplicita richiesta dei singoli docenti possono essere concessi

intervalli maggiori. Detto orario viene affisso all'albo della scuola e vi resta per tutta la durata dell'anno scolastico.

L'orario delle ore a disposizione viene formulato utilizzando tutti i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore a quello di servizio.

Ogni ora di lezione deve essere coperta da insegnanti a disposizione.

Ogni docente ha di norma diritto ad un giorno settimanale libero dalle lezioni, oltre la domenica.

L'orario deve essere disposto tenendo conto dei condizionamenti degli insegnanti impegnati anche in altre scuole, delle palestre, dei laboratori e della sua validità didattica. Eventuali esigenze particolari degli insegnanti saranno subordinate ai suddetti motivi.

All'inizio di ogni anno scolastico il collegio dei docenti programma le attività non di insegnamento.

I docenti tengono quotidianamente aggiornati tutti i registri necessari per le normali attività didattiche.

## **J - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI NON DOCENTI**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art. 28*

L'orario di servizio dei non docenti è determinato da quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e normative applicative.

Il consiglio di Istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio.

Il D.S.G.A. cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio d'Istituto e le direttive del D.S., i servizi amministrativi.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 29*

All'inizio di ogni anno scolastico il consiglio d'Istituto stabilisce, sentiti eventuali organi anche sindacali previsti dalla normativa, i criteri generali per l'organizzazione dei turni di servizio del personale non docente, anche in funzione della apertura e chiusura della scuola.

Dopo che il consiglio di istituto ha fissato i criteri generali, il D.S., tenendo conto anche dei pareri delle varie componenti, formula l'orario di servizio di ciascuno. Detto orario viene affisso all'albo della scuola e vi resta per tutta la durata dell'anno scolastico.

## **K - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art.30*

Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto come esplicitato nell'art.16.

Il consiglio di istituto ha competenze prevalentemente amministrative finanziarie indicate dall'art.12.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 31*

Le classi del primo anno vengono formate da una apposita commissione con i seguenti criteri:

- a) Viene garantito l'equilibrio numerico, sociale e intellettuale tra le varie classi;
- b) gli studenti possono richiedere liberamente l'insegnamento delle lingue eventualmente insegnate in istituto;
- c) sono da evitare, se è possibile, classi con lingua straniera mista;
- d) le sezioni vengono assegnate soltanto dopo che le classi sono già state formate; l'assegnazione, in caso di necessità, ha luogo per pubblico sorteggio organizzato dalla giunta esecutiva.

Le classi degli anni successivi al primo vengono formate in modo che di norma possa essere garantita la continuità didattica al maggior numero degli alunni.

Nel caso di contrazione di classi, se un docente a tempo indeterminato si viene a trovare nell'impossibilità di occupare una cattedra, per l'assegnazione di un'altra va seguita la graduatoria interna. Nel triennio, per l'esistenza di più specializzazioni e talvolta di più corsi all'interno di una stessa specializzazione, si rende necessario lo scivolamento dell'insegnante del corso che si contrae al corso parallelo qualora abbia un punteggio maggiore dell'occupante. Tale disposizione deve avvenire nel pieno rispetto della continuità didattica, in quanto il cambiamento deve realizzarsi gradualmente a partire dalla prima classe del triennio (fg.238 verbale C.I. del 9-9-83).

L'orario delle lezioni deve tener conto delle esigenze didattiche; pertanto è di norma obbligatoria un'ora di intervallo per i docenti che devono trasferirsi da un sede all'altra.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti che utilizzano la biblioteca, i laboratori e le palestre, propongono, in apposite riunioni, le norme che ne regolano il funzionamento e le modalità per l'utilizzo dei locali fuori dall'orario scolastico.

Queste norme vengono sottoposte all'approvazione del consiglio di istituto.

Gli eventuali viaggi di istruzione devono essere programmati dai singoli consigli di classe all'inizio di ogni anno scolastico e sottoposti all'approvazione del collegio dei docenti e del consiglio di istituto per quanto di loro competenza.

## **L - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### *Norme giuridiche fondamentali*

#### *Art. 32*

Il Consiglio d'Istituto ha le competenze amministrative - finanziarie indicate dall'art. 12.

### **Regolamentazione interna**

#### *Art. 33*

Al termine di ogni anno scolastico gli insegnanti delle stesse materie propongono, in apposite riunioni, l'eventuale acquisto di nuove attrezzature didattiche, indicando il relativo piano di utilizzazione.

Le proposte vengono controllate da una commissione di docenti di tutte le specializzazioni che le inoltra alla giunta esecutiva, dopo aver verificato l'oggettiva necessità di tutti i laboratori nel contesto della programmazione didattica e tenendo conto del materiale esistente. Le proposte tengono sottoposte all'approvazione del consiglio di Istituto.

Successivamente la giunta esecutiva, servendosi dell'ufficio tecnico, chiede per ogni tipo di acquisto il preventivo di spesa secondo la normativa vigente in materia di appalti .

La giunta verifica la regolarità delle offerte controfirmandole.

Le commissioni devono verificare le rispondenze delle caratteristiche richieste e presentare una relazione da cui emergono le indicazioni tecniche che possano orientare il consiglio nella scelta del fornitore.

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Istituto approva la quantità di denaro da attribuire al fondo per le minute spese di competenza del D.S.G.A. da sostenere presso le ditte, comprese le piccole riparazioni, le manutenzioni e gli acquisti di piccole attrezzature di ordinaria amministrazione (art.13 comma 1 Decreto interministeriale 11/02/2001 n. 44).

Dette spese devono essere chiaramente indicate nei registri indicati nell'art. 13 comma 3 sopra citato.

La giunta esecutiva o il D.S. da essa delegato (con ratifica del Consiglio di Istituto) possono deliberare rimborsi, indennità di missione, straordinaria etc...., a favore dei dipendenti dell'istituto. Questi pagamenti sono consentiti soltanto se riguardano iniziative preventivamente decise dal consiglio di istituto stesso.

La giunta esecutiva stabilisce annualmente i criteri per l'utilizzazione delle macchine fotocopiatrici e/o oggetti simili.

## **M - Regolamento di disciplina**

### *Norme generali*

#### **Premessa**

##### *Art. 34*

Al Consiglio di Istituto spetta stabilire le modalità di vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla Scuola, oltre alla codifica delle regole comportamentali interne.(art 10 Dlgs 1994/297).

Al personale direttivo spetta adottare o proporre, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente (art.492 e seg. DLgs 1994/297).

### **Regolamento interno**

##### *Art. 35*

Gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni e comunque non devono superare il limite di assenze previsto dalla normativa perché non venga inficiata la validità dell'Anno Scolastico.

L'anno scolastico è valido se l'alunno frequenta almeno i  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7 D.P.R.122/2009).

Si può derogare a tale limite per motivati problemi di salute documentati da certificazione medica o da gravi motivi di famiglia documentati o da partecipazione a gare agonistiche nazionali, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati (D.P.R. 122 cit.).

Gli alunni devono presentarsi alle lezioni debitamente giustificati dal genitore che ha firmato il frontespizio del libretto, in presenza di un delegato del Dirigente Scolastico.

Nessun altro familiare può firmare la giustificazione.

Le eventuali assenze vengono annotate sul registro di classe dall' insegnante della prima ora di lezione e sono regolate dalle seguenti norme:

- a) se la durata dell'assenza è uguale o inferiore a cinque giorni consecutivi di calendario essa viene giustificata ai genitori o dall'alunno se maggiorenne, utilizzando un apposito libretto che l'alunno presenta all'insegnante della prima ora di lezione nel giorno del suo rientro a scuola. L'insegnante ne prende nota sul registro di classe.
- b) se la durata dell'assenza è superiore ai cinque giorni consecutivi di calendario, essa deve essere giustificata con certificato medico che attesti che l'alunno è in grado di riprendere regolarmente le attività senza documento per la comunità scolastica.

- c) le assenze collettive, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, sono discusse dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe per eventuali possibili azioni disciplinari.
- d) l'alunno è tenuto a presentare la giustificazione delle assenze alla prima ora del giorno del suo rientro. Qualora ne risulti sprovvisto, viene ammesso con riserva e l'insegnante deve annotare sul registro di classe che l'indomani non sarà ammesso se privo di giustificazione.
- e) tutte le assenze, qualunque sia la loro natura, vengono comunicate alle famiglie o a chi di dovere; quelle collettive potranno essere immediatamente segnalate a discrezione della Direzione Scolastica.

Gli studenti sono tenuti al rispetto rigoroso dell'orario; in ciò devono essere aiutati dall'azione educativa e dall'esempio del personale docente e non docente. Le eventuali entrate in ritardo sono regolate dalle seguenti norme:

- a) L'insegnante della prima ora di lezione e/o il Dirigente Scolastico accetta gli alunni che arrivano in ritardo per motivi oggettivi (ad es. ritardo dei mezzi di trasporto pubblici). Ritardi per motivi diversi e/o imprevisti devono essere autorizzati per iscritto solo dalla Dirigenza Scolastica.
- b) Gli alunni che chiedono di entrare in ritardo entro i primi cinque minuti della prima ora di lezione potranno, se non recidivi, essere ammessi in classe dall'insegnante, che in alternativa li indirizzerà in Presidenza. Il ritardo in questo caso non verrà conteggiato come assenza dell'intera ora.
- c) In tutti gli altri casi l'ammissione potrà essere autorizzata soltanto dalla Presidenza solo se l'alunno sarà munito di permesso firmato dai genitori o dall'alunno stesso se maggiorenne, oppure se l'alunno sarà accompagnato da un genitore. Tale ingresso potrà avvenire alla conclusione della prima ora di lezione. In questi casi le ore di assenza saranno conteggiate nel computo complessivo delle assenze. In tutti gli altri casi l'alunno non potrà di norma essere ammesso in classe.
- a) Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute.
- d) Nel caso in cui l'alunno non sia in possesso di permesso firmato, in via eccezionale potrà essere ammesso in classe purché la giustificazione venga presentata il giorno successivo. Se anche il giorno successivo lo studente non presenterà la giustificazione esso non verrà ammesso in classe.

Gli ingressi in ritardo non possono essere più di dieci durante l'intero anno scolastico; raggiunto tale numero, l'ingresso in classe non sarà consentito.

- e) Sono esclusi dalla casistica precedente i ritardi dovuti ad evidenti problemi di ritardo dei mezzi pubblici. In questo caso, la Presidenza, valutata la situazione, potrà ammettere il classe gli alunni senza permesso firmato ed il ritardo non verrà conteggiato nel computo complessivo delle assenze.
- f) ritardi ripetuti ed ingiustificati vengono comunicati alle famiglie. Se nonostante le comunicazioni i ritardi si ripetono, l'alunno dovrà essere accompagnato dai genitori per essere ammesso in classe.

Le eventuali uscite anticipate degli alunni, non più di dieci all'anno, (16 per gli alunni che svolgono attività sportiva agonistica certificata dalle rispettive squadre od organizzazioni sportive) vengono regolate dalle seguenti norme:

- a) Può essere consentita l'uscita dalla scuola al termine della penultima ora di lezione agli alunni muniti di regolare richiesta firmata dal genitore o dall'alunno stesso se maggiorenne. Tali richieste dovranno essere presentate con almeno un giorno di anticipo, entro le ore 10, alla vicepresidenza, la quale, valutata la motivazione, dispone eventuale autorizzazione con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di sorveglianza degli alunni.
- b) Le uscite anticipate in tutti gli altri casi potranno avvenire solo in casi eccezionali: gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un suo delegato, gli alunni maggiorenni dovranno essere muniti di permesso. Se la delega non è stata depositata in

segreteria all'inizio dell'anno scolastico, la scuola riconosce come delegato della famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del genitore con allegata fotocopia di un documento del genitore depositario della firma sul libretto delle giustificazioni.

- c) in caso di improvvisa indisposizione e/o necessità personale da parte degli alunni durante le ore di lezione, la Dirigenza Scolastica può consentire l'uscita anticipata in qualunque momento o affidandoli ai genitori o alle strutture di pronto soccorso nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di sorveglianza degli alunni.

Gli alunni non avvalentesi dell'I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) autorizzati dal genitore/affidatario all'uscita dalla scuola, con relativa tessera di riconoscimento, lasciano l'edificio solo dietro esibizione della stessa e rientrano 5 minuti prima dell'ora successiva.

La vigilanza degli alunni dentro l'edificio scolastico è compito, all'interno delle aule e dei laboratori, dei docenti ed all'esterno di esse del personale ausiliario. In particolare vengono fissate le seguenti norme:

- a) gli insegnanti della prima ora di lezione sono in classe 5 minuti prima dell'inizio. Gli alunni attendono nell'atrio il suono della prima campanella e poi si recano nelle aule. E' vietata l'entrata nei laboratori senza la presenza degli insegnanti.
- b) durante l'intervallo l'insegnante dell'ora di lezione precedente è tenuto a rimanere in classe per effettuare idonea sorveglianza nel locale mentre il personale ausiliario provvede alla sorveglianza nei locali comuni coadiuvato eventualmente da personale docente appositamente incaricato dalla Dirigenza Scolastica.
- c) gli insegnanti dell'ultima ora di lezione restano in classe finché non siano usciti tutti gli alunni e provvedono, insieme al personale ausiliario, a controllare il corretto deflusso degli studenti dall'Istituto.
- d) tutti i locali comuni non di competenza dei docenti sono sorvegliati dai collaboratori scolastici; il personale ausiliario addetto alla portineria vigila affinché gli alunni non escano arbitrariamente dall'edificio prima del termine delle lezioni.
- e) il Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente e dei principi evidenziati nel presente regolamento, all'inizio di ogni anno scolastico provvederà a dare disposizioni espresse in merito all'accompagnamento ed alla sorveglianza degli studenti che si rechino in palestra, soprattutto con riferimento a quelle che fossero dislocate al di fuori dei locali della Scuola.
- f) se un insegnante ha urgente necessità di assentarsi dalla classe durante l'ora di lezione, si fa sostituire eccezionalmente da un collaboratore scolastico preposto alla vigilanza del corridoio con contemporaneo avviso al Dirigente Scolastico.
- g) gli alunni non possono uscire dalle classi nella prima ora di lezione e comunque mai più di uno alla volta, con segnalazione alla Dirigenza Scolastica di eventuali situazioni anomale; onde evitare pluralità ingiustificate di uscite individuali quotidiane, è opportuno che la Dirigenza predisponga uno stampato tipo dove gli insegnanti possano indicare il numero delle uscite giornaliere degli alunni. Qualora la richiesta appaia all'insegnante non congrua, costui provvede ad avvertire la Dirigenza Scolastica per le decisioni del caso.
- h) a nessun alunno è permesso sostare nei corridoi durante l'orario di lezione.
- i) nessun discente può uscire arbitrariamente fuori dall'area scolastica, specialmente durante l'intervallo.
- j) gli alunni sono tenuti al rispetto delle suppellettili scolastiche e rispondono, nel rispetto della normativa vigente, di eventuali danni causati anche da disattenzione e/o noncuranza.

Gli alunni, nel rispetto della normativa vigente, possono essere rimandati a casa per i seguenti motivi:

- a) scioperi del personale;
- b) obiettiva inagibilità delle aule;
- c) chiusura della scuola disposta dalla Pubblica Autorità.

Le assenze del personale docente e non docente sono regolate dalle norme vigenti.

La Scuola garantisce l'applicazione del regolamento di Istituto con i suoi allegati e la sua costante divulgazione tra tutte le sue componenti, fatte salve le competenze e responsabilità del Dirigente Scolastico. Il regolamento e gli allegati sono liberamente accessibili a tutti i dipendenti, a tutti gli studenti e alle loro famiglie, nel sito web della scuola, sezione albo on line, da cui è possibile scaricare copia.

- a) In caso di modifiche del regolamento e/o dei suoi allegati, il Dirigente Scolastico provvede a darne immediata comunicazione a tutti i dipendenti, studenti ed eventuali altri interessati, attraverso la pubblicazione sul sito web;
- b) all'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti coordinatori delle classi prime e terze illustrano agli studenti in una assemblea di classe il regolamento di istituto ed i suoi allegati.

#### *Art.36*

##### Divieto di fumo

E' vietato fumare in tutte le aree di pertinenza della scuola e in tutte le occasioni di attività didattiche, anche all'esterno dell'edificio scolastico. Le relative disposizioni costituiscono allegati al regolamento.

#### *Art. 37*

##### Responsabilità per oggetti incustoditi

L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Ciascuno studente e dipendente è chiamato alla cura e all'attenzione dei propri beni di cui è responsabile unico.

#### **Nota di chiusura**

Per quanto espressamente non indicato valgono le normative vigenti

### **N - Allegato A :**

#### **Regolamento di Disciplina parte sanzionatoria**

L'allegato si divide nelle seguenti parti:

Art 1: Premessa

Art 2: Contesto giuridico principale di riferimento

Art 3 : Macro doveri comportamentali

Art. 4: Principi sanzionatori generali

Art. 5: Sanzioni

Art. 6: Estensione delle sanzioni

Art. 7: Uso di cellulari e strumenti similari

Art. 8: Impugnazioni

Art. 9: Nota finale

#### **Premessa**

##### *Art. 1*

“ La scuola..... quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti".

**Nota 31 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0**

**Dipartimento per l'Istruzione**

**Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione**

### **Contesto giuridico principale di riferimento**

*Art.2*

***tutte le norme vigenti: a titolo esemplificativo***

*DPR 24/6/1998 n.249 integrato da DPR 21/11/2007 n.235,L.241/90,Dlgs. 2003/196,Dir.Miur 15/3/2007 n.30,DI 137/08 convertito in legge 30 ottobre 2008 n. 16 9e normativa connessa,TU 1994/297 e norme seguenti,CCNL vigente Comparto Scuola, L.1997/59,DPR 275/99,L.165/2001.*

### **Macro doveri comportamentali (art 3 DPR 1998/249)**

*Art. 3*

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Principi sanzionatori generali**

*Art. 4*

Ci deve essere un principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa.

La sanzione si deve ispirare al principio di gradualità correlata con la gravità della mancanza commessa.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile alla riparazione del danno.

La sanzione deve avere, per quanto possibile, finalità rieducativa.

Le sanzioni devono sempre essere motivate, previa possibilità di discolpa.

Il procedimento disciplinare deve essere, per quanto possibile snello e rapido.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico anche usando eventualmente il meccanismo della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 3,4,5,6 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Le sanzioni n. 2,3,4,5,6 sono comunicate per iscritto agli esercenti la patria potestà (se minorenni), altrimenti agli stessi interessati.

In sede di impugnazione delle sanzioni è garantito sempre il diritto di difesa degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento.

Le sanzioni n. 2, 3, 4, 5, 6, sono riportate nel fascicolo personale dell'alunno nel rispetto della normativa di cui al dlgs 2003/196.

Resta impregiudicata la possibilità di esperire azioni giudiziarie nei confronti del colpevole.

Le sanzioni n. 2, 3, 4, 5, 6 possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Classe per decidere il voto di condotta secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti.

## Art.5

**Sanzioni**

| N. | Sanzione  | Fattispecie   | Organo competente                   |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 1  | Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico   | Comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:<br>a) scarsa diligenza e puntualità;<br>b) disturbo lieve durante la lezione;<br>c) atteggiamenti scorretti;<br>d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.  | Insegnante e/o Dirigente Scolastico |
| 2  | Ammonizione scritta annotata sul registro di classe previa segnalazione personale docente   | a) Scorrettezze e offese (comprese quelle alle convinzioni religiose e quelle legate alla discriminazione razziale, culturale e di genere) verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne)<br>b) Disturbo continuo durante le lezioni<br>c) Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola<br>d) Violazioni delle norme di sicurezza<br>e) Assenze e/o ritardi non giustificati<br>f) Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri.<br>g) Falsificazione di firme sul libretto delle giustificazioni<br>h) Uso non autorizzato cellulari e/o meccanismi similari (vedi disposizioni seguenti in materia di loro uso)<br>i) Reiterazioni dei comportamenti di cui al punto 1.<br>l) Prima violazione al divieto di fumo | Dirigente Scolastico                |
| 3  | Sospensione dalle lezioni (con eventuale obbligo di frequenza) da uno a quindici giorni   | Gravi comportamenti scorretti contrari alle norme di legge che potrebbero costituire reato (uso o cessione di sostanze proibite, atti di bullismo, di cyber bullismo, accesso illecito del registro elettronico con furto di identità) o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, reiterazione delle infrazioni di cui al punto 2.<br>Recidiva violazione al divieto di fumo:<br>seconda violazione – 1 giorno di sospensione<br>terza violazione – 3 giorni di sospensione<br>quarta violazione – più di 3 giorni di sospensione  | Consiglio di Classe                 |
| 4  | Sospensione dalle lezioni (con eventuale obbligo di frequenza) per un periodo superiore a quindici giorni con adeguamento alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. | Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso inoltre deve essere stato di tale gravità da giustificare una sanzione superiore a quella di cui al punto 3.  | Consiglio di Istituto               |
| 5  | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico  | Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non devono anche essere esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;  | Consiglio di Istituto               |

|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
| 6 | Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi | Fattispecie di cui al punto 5, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico | Consiglio di Istituto |
|---|---|---|-----------------------|

### **Estensione delle sanzioni**

#### *Art. 6*

Le sanzioni di cui sopra si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: es. uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

### **Uso di cellulari e strumenti similari**

#### *Art. 7*

È vietato a chiunque in classe l'uso dei telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3 od oggetti similari che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella: i contravventori saranno sanzionati come previsto in tabella. Ne è tuttavia consentito l'uso preventivamente autorizzato dal docente, sia in caso di utilizzo didattico, sia in caso di emergenza conclamata, sia durante la ricreazione.

#### *Nota*

L'utilizzo non autorizzato di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più gravi quando riguardino informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili. I soggetti responsabili di simili azioni potranno essere, secondo quanto previsto al punto 3 della precedente tabella, sanzionati penalmente e/o disciplinarmente. È fatto divieto di effettuare registrazioni audio e video, fotografie digitali e simili all'interno dei locali della scuola, a meno di non avere il consenso esplicito del docente autorizzato dal Dirigente per motivazioni didattiche e comunque nel rispetto della normativa della privacy. Inoltre l'accesso illecito al registro elettronico, usando credenziali di terzi, costituisce reato sanzionabile non solo disciplinarmente, ma anche perseguibile penalmente.

### **Impugnazioni**

#### *Art. 8*

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola composto oltre che di diritto dal Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ciascuno per la sua parte, scelti a maggioranza relativa al momento del rinnovo degli OO.CC.; (per l'A.S. 2008/9 in via transitoria saranno eletti dai componenti il consiglio). I voti verranno espressi sulla base di liste di candidati di non meno di tre

persone presentati da almeno 5 elettori. La loro carica, salvo rinuncia espressa, durerà fino a che saranno componente attiva della Scuola. Nel caso di incompatibilità o dovere di astensione parteciperà alla decisione il candidato che abbia ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore e non si trovi nelle situazioni di cui sopra. Qualora non sia possibile sceglierlo con questa procedura, si procederà a rinnovo della carica nel più breve tempo possibile. Sarà necessaria, per la validità della riunione, in prima convocazione la presenza di tutti i componenti; dalla seconda sarà necessaria la presenza di almeno tre membri. Tale organo dovrà decidere entro dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'astensione di un componente non influirà sul calcolo della maggioranza richiesta. L'organo decide a maggioranza dei voti validamente espressi senza conteggiare le astensioni sulla base della documentazione prodotta e dopo aver sentito gli interessati; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. La sua delibera dovrà convalidare o meno la sanzione irrogata; in caso di mancata conferma può suggerire una sanzione diversa. La sua competenza è anche estesa, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, ai conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Potrà essere inoltre esperito un ulteriore ricorso in via definitiva al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, da parte degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione a lui attribuito. La decisione sarà assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto oltre che dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un suo delegato con funzione di Presidente, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolgerà la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi ha proposto il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere dovrà essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale potrà decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Resta salvo il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### *Art. 9*

#### **Nota finale**

Resta impregiudicata la possibilità di esperire altri ricorsi eventualmente previsti dalla legge.

#### **O – Allegato B:**

##### *Regolamento assemblee studentesche*

#### *Art. 1*

L'assemblea d'Istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Rappresenta pertanto un momento che si lega all'attività educativa e richiede la partecipazione di tutti gli alunni presenti a scuola.

*Art. 2*

L'assemblea di Istituto è convocata anche su richiesta degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto.

*Art. 3*

La richiesta di assemblea di Istituto, che deve indicare l'ordine del giorno e la durata, deve essere presentata con almeno 5 giorni d'anticipo al DS che, concordata la data, ne dà immediata comunicazione ai docenti, agli studenti e a tutti gli interessati.

L'assemblea d'Istituto deve essere effettuata a rotazione nei giorni settimanali.

*Art. 4*

Il DS, nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto della normativa vigente, provvederà a stabilire le norme specifiche di svolgimento dell'assemblea con riferimento agli obblighi di sorveglianza dei docenti.

*Art. 5*

Le riunioni del Comitato Studentesco, che debbono svolgersi nel rispetto della normativa vigente, devono essere richieste almeno da 1/3 dei suoi membri.

*Art. 6*

Le date, gli orari e gli ordini del giorno vengono concordati con il DS, generalmente con 2 giorni di anticipo.

*Art. 7*

In caso di gravi fatti che turbino la coscienza dei giovani, il DS può utilizzare l'immediata riunione del Comitato Studentesco per educare gli allievi ad una attiva partecipazione alla vita democratica e alla difesa dei valori della nostra Costituzione.

*Art.8*

L'assemblea può avvenire, così come previsto dalla normativa, a partire dalla prima ora di lezione, dopo essere stato fatto il regolare appello in classe. Tuttavia il Consiglio di Istituto, per favorire la partecipazione degli studenti e tenendo conto degli spazi disponibili, invita gli alunni a organizzare l'assemblea dopo le prime ore di lezione, anche per le classi parallele o per sezione.

*Art. 9*

L'assemblea d'istituto può comprendere lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo. Possono essere invitati degli "esperti" espressamente autorizzati.

*Art.10*

L'assemblea deve essere diretta da un Presidente scelto dagli studenti con il compito di dirigere i lavori, affiancato da un segretario con compiti di verbalizzazione.

*Art.11*

La partecipazione all'assemblea costituisce un diritto-dovere di ogni studente; tuttavia nel rispetto delle libere scelte, gli alunni possono anche non partecipare e agli stessi non è richiesta giustificazione dell'assenza, in quanto durante le ore di svolgimento dell'assemblea è interrotta l'attività didattica.

*Art. 12*

Qualora emergano comportamenti scorretti o intolleranti o qualora i designati a presiedere l'assemblea non riescano a garantire un'attenta e responsabile partecipazione al dibattito, i docenti

delegati alla sorveglianza informeranno il DS che ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori.

### *Assemblee di classe*

#### *Art. 1*

Ogni classe può tenere assemblee mensili per un numero massimo di due ore.  
L'assemblea di classe ha luogo su richiesta scritta e motivata da parte dei rappresentanti di classe.

#### *Art. 2*

Possono essere tenute nell'arco della mattinata, preferibilmente nelle ultime tre ore, mutando ogni volta ora e docente a rotazione.

#### *Art. 3*

La richiesta va inoltrata al DS con almeno due giorni di anticipo e ne sarà data comunicazione mediante l'annotazione nel registro di classe.

#### *Art. 4*

L'insegnante, durante l'assemblea di classe, provvederà alla sorveglianza, nel rispetto della libertà degli studenti di esprimersi.

## **P – Allegato C**

### *Regolamento Viaggi e visite di istruzione*

#### **Premessa**

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa dal Consiglio di Classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva di docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

#### **Riferimenti normativi**

D.M. 295/1999

C.M. 291/1992

Note del MIUR del 15/07/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048

Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Regolamento di Istituto e di Disciplina

Procedura Viaggi di istruzione

#### *Art. 1 - Definizioni delle iniziative*

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento di conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

**Viaggi di istruzione:** si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del Paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all'estero, gli stages linguistici e viaggi di studio.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

**Visite guidate:** Si effettuano nell'arco di una giornata o frazione di essa oltre i cinque moduli orari e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra.

Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

**Viaggi connessi con attività sportive:** si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi possono rientrare attività genericamente intese come "sport alternativi", quali sci, vela, canoa, nuoto, mountain bike (settimane bianche, settimane verdi, settimane azzurre).

#### *Art. 2 – Commissione Viaggi e Visite di istruzione*

Ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite di istruzione, raccordandosi con i C.C.; formula con i C.I. la proposta del Piano Viaggi e Visite di istruzione; supervisiona le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale.

#### *Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate*

Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nei 2/3 degli studenti frequentanti la classe.

Eventuali assenze di gruppo degli alunni dalle lezioni del giorno successivo al ritorno dal viaggio escluderanno la classe da successivi viaggi e verranno valutate nell'attribuzione del voto di condotta.

Gli alunni che non partecipano al viaggio svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe: tale attività è comunicata preventivamente.

Le visite guidate devono prevedere la totale partecipazione della classe.

Entro il 30 novembre deve essere presentato dal docente responsabile il modello 1B compilato nelle varie parti con allegate le autorizzazioni firmate dai genitori (mod. 2) e le ricevute del versamento richiesto in acconto fino al 50% del costo del viaggio.

Il saldo dovrà essere versato 45 giorni prima della partenza.

Per le visite guidate, il docente responsabile dovrà presentare la modulistica prevista e le ricevute dei versamenti a saldo non oltre 15 giorni dalla partenza.

#### *Art. 4 – durata e periodo di effettuazione*

La durata dei viaggi di istruzione ed il numero delle visite guidate per classe è così fissata:

**Classi prime e seconde:** possono effettuare solo visite guidate per un totale di 6 giorni

**Classi terze e quarte:** fino a 4 giorni in Italia; fino a 6 giorni per la partecipazione alla settimana bianca (Progetto Neve) e viaggi di studio. Per un totale tra viaggio e visite guidate gi giorni 9; per gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici fino a 14 giorni ( in questo caso non sono previste visite guidate).

**Classi quinte:** fino a 7 giorni in Italia o all'estero e 3 giorni per visite guidate (il numero dei giorni consentiti per le visite guidate può essere ampliato in occasione di esperienze scuola-lavoro ed area di progetto).

I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati non oltre 30 giorni dal termine della scuola.

Il programma del viaggio o della visita guidata deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal DS che provvederà a riferirle al Consiglio di Istituto.

#### *Art. 5 – Docenti accompagnatori*

Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare, appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due.

Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile del viaggio.

Di norma (salvo deroga autorizzata dal DS) deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.

Ai viaggi connessi alle attività sportive è obbligatoria la presenza di almeno di un docente di Educazione Fisica.

Per i viaggi all'estero almeno uno tra i docenti accompagnatori deve possedere buona conoscenza della lingua parlata nel Paese da visitare o di una lingua straniera veicolare.

Qualora gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione siano maschi e femmine, è necessaria la presenza di docenti accompagnatori di ambo i sessi.

Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione dei genitori degli allievi o di un loro delegato, purché non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio di istruzione, accertate spiccate competenze specifiche.

I docenti accompagnatori redigono il programma dettagliato del viaggio o visita fissato dal C.C., coordinandolo fra loro secondo la modulistica e nei termini previsti, curano il regolare svolgimento, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia degli studenti. Entro 7 giorni dallo svolgimento del viaggio/visita il docente referente presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del viaggio.

I docenti proponenti dovranno fornire agli alunni partecipanti al viaggio o alla visita guidata tutti gli elementi conoscitivi e didattici sufficienti a documentarli ed orientarli sul contenuto di tali attività didattiche, al fine di promuovere un'esperienza di apprendimento.

#### *Art. 6 – comportamenti dello studente*

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.

E' d'obbligo:

- Sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- In albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; non allontanarsi dell'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- Durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;

- La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il DS, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili;
- La dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

#### *Art.7 – Modalità di istruzione dell'attività*

Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri generali stabiliti dal C.d.I. mentre gli obiettivi didattici e le finalità generali sono stabiliti dal Collegio dei Docenti nel rispetto della normativa vigente. I consigli di Classe, sulla base di tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei viaggi da presentare al C.d.I. per l'approvazione.

La procedura dettagliata è deliberata dal C.I. ed è depositata presso l'Ufficio di Segreteria incaricato dei Viaggi di istruzione

#### *Art. 8 – Costi*

I CC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.

Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.

Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.

In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto il rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.

#### LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

|      |   |
|------|---|
| CC   | Consiglio di Classe                             |
| CI   | Consiglio di Istituto                           |
| CM   | Circolare Ministeriale                          |
| DS   | Dirigente Scolastico                            |
| MIUR | Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca |